



Bruxelles, 25 marzo 2019
(OR. en, de)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0040(COD)**

**7631/19
ADD 2**

**CODEC 702
UD 91**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

Dichiarazione comune dei Paesi Bassi e della Lituania

I Paesi Bassi e la Lituania riconoscono l'importanza del fascicolo in oggetto e apprezzano enormemente i progressi compiuti durante i negoziati condotti al riguardo. Tuttavia i Paesi Bassi e la Lituania continuano a nutrire dubbi sul termine fissato al 2022 per l'attuazione dei sistemi informatici nazionali.

Il testo di compromesso finale che sarà presentato al Coreper il 14 febbraio 2019 per la conferma in vista di un accordo stabilisce che i sistemi transeuropei possono essere utilizzati su base transitoria fino al 31 dicembre 2025, mentre i sistemi nazionali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2022 al più tardi. Per i Paesi Bassi e la Lituania la distinzione fra sistemi transeuropei e sistemi nazionali, con l'applicazione di termini differenti, comporterà inutili costi aggiuntivi per le autorità doganali. Dal momento che i sistemi nazionali sono fortemente connessi a quelli transeuropei, il periodo transitorio per gli uni e gli altri avrebbe dovuto pertanto essere identico nel testo finale.

I Paesi Bassi esprimono le proprie preoccupazioni al riguardo in una dichiarazione iscritta nel processo verbale del Coreper (14 novembre 2018, punto I-27 dell'ordine del giorno).

È pertanto con rammarico che i Paesi Bassi e la Lituania dovranno astenersi.

Dichiarazione della Germania

La Repubblica federale di Germania attribuisce grande importanza ai lavori per portare avanti l'attuazione del codice doganale dell'Unione e riconosce per raggiungere un compromesso che sono stati necessari sforzi non comuni. Solo alla luce di questo fatto possiamo concordare in merito alla proposta. Tuttavia, quanto al contenuto, nutriamo ancora le stesse perplessità che abbiamo sollevato ripetutamente, anche insieme con altri Stati membri, nel corso dei negoziati.

La proposta prevede il termine del 31 dicembre 2025 per determinati sistemi che saranno sviluppati dall'UE, mentre gli Stati membri dovranno aver completato i loro sistemi nazionali entro il 31 dicembre 2022. È altamente probabile che questa distinzione comporti costi inutili per gli operatori economici e le autorità doganali, dal momento che si prevede, considerata la stretta interconnessione tra i sistemi dell'UE e quelli nazionali, che saranno necessari vari adeguamenti dei sistemi nazionali. Per i motivi suesposti, la presenza di termini differenti comporterà anche il rischio concreto che gli Stati membri non siano in grado di adeguare in tempo i propri sistemi nazionali.